

Titolo: Contributi e agevolazioni fiscali per chi assume un lavoratore domestico

Il datore di lavoro deve versare i contributi del lavoratore domestico sulla base della retribuzione oraria concordata tra le parti, potendo così usufruire di agevolazioni fiscali.

Dopo l'iscrizione di un lavoratore domestico, l'INPS apre una posizione assicurativa e invia al datore di lavoro i bollettini MAV per il versamento dei contributi dovuti, in base alla paga oraria effettiva.

La paga oraria è composta da:

- la retribuzione oraria concordata tra le parti;
- il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito per ore;
- la tredicesima mensilità (gratifica natalizia), ripartita per ore.

Esempio:

Retribuzione oraria concordata di 8 euro, per 30 ore a settimana e 6 giorni lavorativi, completi di vitto e alloggio.

L'indennità giornaliera di vitto e alloggio per il 2019 è di 5,61 euro, quindi la quota oraria è di 5,61 euro x 6 gg / 30 ore = 1,122 euro.

La quota oraria della tredicesima è di (8 euro + 1,122 euro) / 12 = 0,760 euro.

La **retribuzione oraria effettiva** è quindi di 8 euro + 1,122 euro + 0,760 euro = 9,88 euro.

La retribuzione oraria effettiva va sempre indicata, anche se si versa il contributo corrispondente alla quarta fascia.

Se l'orario di lavoro è inferiore a 24 ore settimanali, il contributo orario è calcolato in base a tre diverse fasce di retribuzione. Se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore pagate.

Contributi anno 2019

Senza contributo addizionale (comma 28, art. 2 della legge 92/2012):

Retribuzione effettiva oraria	Importo contributo orario	
	con quota assegni familiari	senza quota assegni familiari
Fino a € 8,06	€ 1,42 (0,36)*	€ 1,43 (0,36)**
Oltre € 8,06 e fino a € 9,81	€ 1,61 (0,40)*	€ 1,62 (0,40)**
Oltre € 9,81	€ 1,96 (0,49)*	€ 1,97 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali***	€ 1,04 (0,26)*	€ 1,04 (0,26)**

Comprensivo di contributo addizionale (comma 28, art. 2 della legge 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato (eccetto sostituzioni di lavoratori assenti):

Retribuzione effettiva oraria	Importo contributo orario	
	con quota assegni familiari	senza quota assegni familiari
Fino a € 8,06	€ 1,52 (0,36)*	€ 1,53 (0,36)**
Oltre € 8,06 e fino a € 9,81	€ 1,72 (0,40)*	€ 1,73 (0,40)**
Oltre € 9,81	€ 2,10 (0,49)*	€ 2,11 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali***	€ 1,11 (0,26)*	€ 1,12 (0,26)**

Contributi anno 2018

Senza contributo addizionale (comma 28, art. 2 della legge 92/2012):

Retribuzione effettiva oraria	Importo contributo orario	
	con quota assegni familiari	senza quota assegni familiari
Fino a € 7,97	€ 1,41 (0,35)*	€ 1,42 (0,35)**
Oltre € 7,97 e fino a € 9,70	€ 1,59 (0,40)*	€ 1,60 (0,40)**
Oltre € 9,70	€ 1,94 (0,49)*	€ 1,95 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali***	€ 1,02 (0,26)*	€ 1,03 (0,26)**

Comprensivo di contributo addizionale (comma 28, art. 2 della legge 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato (eccetto sostituzioni di lavoratori assenti):

Retribuzione effettiva oraria	Importo contributo orario	
	con quota assegni familiari	senza quota assegni familiari
Fino a € 7,97	€ 1,51 (0,35)*	€ 1,51 (0,35)**

Titolo: Contributi e agevolazioni fiscali per chi assume un lavoratore domestico

Oltre € 7,97 e fino a € 9,70	€ 1,70 (0,40)*	€ 1,71 (0,40)**
Oltre € 9,70	€ 2,07 (0,49)*	€ 2,08 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali***	€ 1,10 (0,26)*	€ 1,10 (0,26)**

Legenda:

* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure convive con il datore di lavoro.

*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con almeno 25 ore settimanali e vanno applicati dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

Il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi all'INPS per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali.

I contributi obbligatori versati per le **colf** e per gli **addetti all'assistenza** possono essere dedotti dal proprio reddito per un importo massimo di 1.549,36 euro l'anno e il datore di lavoro deve conservare le ricevute dei bollettini INPS. L'importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.

Per gli **addetti all'assistenza di persone non autosufficienti**, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.

Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.

Si può usufruire della detrazione se **il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro** e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.